

suddetto Conventino, non è stata mai, neppure al presente è contrastata. Egli sta nel pacifico possesso di visitarlo, di rivederne i conti, di gastigarne i Religiosi, di amuovergli, e di far tutt' altro, che nelle dichiarazioni di Alessandro VII., fatte a dì 27. Luglio del 1655., sta stabilito. La Metropolitana per l' addietro non si è mai ingerita, i Religiosi non an fatto ricorso, ed i Vescovi anno pacificamente esercitato il loro diritto. Vegniam' ora all' articolo principale, che a noi qui spetta di stabilire, in difesa della giurisdizione del Vescovo, de' privilegj stessi de' Regolari, forse da loro stessi non bene intesi, e della loro esenzione, che il Vescovo vuol sostenere, quando essi cercan pregiudicarla.

§. III.

Esercitando i Vescovi sopra i Regolari la giurisdizione, che an sopra di essi qual Delegati della Sede Apostolica, non come Ordinarij, non si puo da' Regolari appellare a' Metropolitanani; ma alla sola santa Sede, in occasion di gravanza, ne deggion fare il ricorso.

E' Comune e general dottrina, che dal Delegato appellar non si possa, che al Delegante. Così l'abbiamo espresso nel capitolo *super questionum*, §. *porro, de Offic. Delegati*; e nel capitolo *si delegatus*; nel capitolo *is, cui*; nel capitolo *si à delegato, de Offic. Delegati*.